

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**  
(art. 47 D.P.R. 445/2000)



OGGETTO: Affidamento incarico di CONSULENZA TECNICO da parte del Comune di Predazzo. AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto VANZO MAUSUETO

nato a CAVALESE il 04.05.1971 residente in CAVALESE

via/piazza CHIESA n° 127

in qualità di PRESTATORE LAURO della Società \_\_\_\_\_

AUTONOMO OCCASUALE PER CONSULENZA TECNICO  
AMMINISTRATIVA IN MATERIA URBANISTICA EDILIZIA C/O IL COMUNE DI PREDAZZO

**consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,**

**DICHIARA**

- non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 3 comma 2 del Disciplinare per gli incarichi esterni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Predazzo n. 47 di data 04.11.2009, che stabilisce:

"2. gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati:

- a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all'albo;
- a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione senza giustificato motivo;
- a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione;
- a chi abbia un contenzioso con l'Amministrazione;
- a soggetti che siano in conflitto d'interesse con l'Amministrazione."

- l'insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies della L.P. 23/1990;

- di essere consapevole che il predetto articolo stabilisce quanto segue:

"1. Gli incarichi previsti dall'articolo 39 sexies non possono essere affidati:

- a) a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione;
  - b) a parenti o affini entro il terzo grado di membri della Giunta provinciale o del soggetto competente ad affidare l'incarico;
  - c) a componenti di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi.
2. E' fatto divieto all'amministrazione di conferire più incarichi allo stesso soggetto nel medesimo periodo, fatti salvi i casi stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione alle tipologie e caratteristiche degli incarichi e all'importo complessivo, comunque non superabile, riferito agli stessi.
  3. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta."

Predazzo, li 24.04.2023

IL DICHIARANTE